



**COMMISSIONE EUROPEA**  
DIREZIONE GENERALE  
FISCALITÀ E UNIONE DOGANALE  
POLITICA DOGANALE  
**Legislazione doganale**

Bruxelles, 4 febbraio 2004  
TAXUD/B/1/ML/MR

**TAXUD/763/2003 DEF. – IT (EN)**

Documento d'informazione

## **COMITATO DEL CODICE DOGANALE**

**Oggetto: Allargamento dell'Unione europea nel 2004**

**Misure doganali transitorie dell'Atto di adesione**

Le delegazioni troveranno allegato un documento d'informazione. Il presente documento è stato redatto dai servizi della Commissione allo scopo di fornire informazioni utili sull'ampliamento dell'Unione europea nel 2004 per le amministrazioni doganali, gli operatori economici e altre parti interessate. Le informazioni fornite riguardano principalmente le misure transitorie in materia doganale. Inoltre, gli allegati contengono informazioni su prodotti agricoli specifici, IVA e accise.

Va osservato che il presente documento d'informazione ha un valore puramente indicativo. L'applicazione della legislazione doganale è di competenza delle autorità nazionali, sotto il controllo delle giurisdizioni nazionali e, in ultima analisi, della Corte di giustizia. Ulteriori informazioni potrebbero risultare necessarie qualora vengano adottate misure preventive che permettano di evitare qualsiasi perturbazione del mercato.

## INDICE

- I. SINTESI
  - II. INTRODUZIONE: LE NORME FONDAMENTALI DELL'ADESIONE
  - III. MISURE TRANSITORIE VALIDE PER TUTTI GLI STATI MEMBRI
    - 1. Prova del carattere comunitario (scambi nella Comunità allargata)
    - 2. Prova dell'origine preferenziale (scambi con i paesi terzi)
  - IV. DEPOSITO DOGANALE, ZONE FRANCHE, DEPOSITI FRANCHI
  - V. PERFEZIONAMENTO ATTIVO
  - VI. TRASFORMAZIONE SOTTO CONTROLLO DOGANALE
  - VII. AMMISSIONE TEMPORANEA
  - VIII. PERFEZIONAMENTO PASSIVO
  - IX. CONTABILIZZAZIONE, RECUPERO A POSTERIORI, RIMBORSO E SGRAVIO
  - X. INFORMAZIONI VINCOLANTI IN MATERIA DI TARIFFE E D'ORIGINE
  - XI. ALCUNI ESEMPI PRATICI
    - 1. Rilascio e validità di un'autorizzazione
    - 2. Appuramento dei regimi doganali avviati prima dell'adesione
    - 3. Tempi di riscossione e basi di valutazione dei dazi doganali applicabili
  - XII. DISPOSIZIONI DOGANALI SPECIALI RELATIVE AI SINGOLI PAESI CANDIDATI ALL'ADESIONE
    - 1. Cipro
    - 2. Malta
    - 3. Ungheria
  - XIII. CONCLUSIONI
- 
- Allegato 1 Misure transitorie specifiche inerenti a taluni prodotti agricoli
  - Allegato 2 Misure transitorie specifiche inerenti al settore dello zucchero
  - Allegato 3 Misure transitorie riguardanti l'IVA applicabili nel contesto dell'adesione all'UE dei 10 paesi candidati
  - Allegato 4 Misure doganali transitorie dell'Atto di adesione - Collegamento con le procedure relative alle accise

## I. SINTESI

Lo scopo del presente documento è informare gli operatori economici e le amministrazioni doganali, sia nei vecchi che nei nuovi Stati membri, in merito alle conseguenze dell'ampliamento della Comunità sotto il profilo della legislazione doganale. Ciò contribuirà altresì a garantire un equo trattamento degli operatori economici nell'insieme della Comunità.

Fatte salve le misure transitorie separate che possono essere o che sono state adottate per i prodotti agricoli, ai sensi dell'articolo 41 dell'Atto di adesione (cfr. allegati 1 e 2), il principio di base dell'allargamento, come sancito nelle misure transitorie per il capitolo 25 dell'acquis dell'Unione europea<sup>1</sup>, prevede che le merci le quali, al momento dell'adesione, si trovano in libera pratica nella Comunità dei quindici o in un nuovo Stato membro, risulteranno assoggettate allo stesso regime nell'insieme della Comunità allargata, in virtù del trattato CE, modificato dall'Atto di adesione che è parte integrante del trattato di adesione del 2003. Tale principio si applicherà alle suddette merci anche qualora, prima dell'adesione, esse siano state vincolate ad un regime doganale (ad esempio: transito, ammissione temporanea) appurato dopo l'adesione; in questo caso, tuttavia, è necessario comprovare il carattere comunitario delle merci, in modo da impedire che le merci sulle quali non sono stati pagati i dazi doganali applicabili beneficino ingiustificatamente dell'adesione.

L'allegato IV, capitolo 5 dell'Atto di adesione ("Unione doganale (procedure e misure transitorie)")<sup>2</sup> prevede che taluni movimenti di merci, iniziati prima dell'adesione e terminati dopo l'adesione restino soggetti alla precedente legislazione doganale del nuovo Stato membro. Il documento descrive tali eccezioni e fa riferimento alla collaborazione tra le amministrazioni doganali interessate. Inoltre, restano valide, per un periodo transitorio, alcune autorizzazioni e prove di origine emesse in base alla precedente normativa del nuovo Stato membro.

Gli articoli da 37 a 42 dell'Atto di adesione consentono l'adozione di altre misure transitorie, nonché di misure di salvaguardia (cfr. allegati 1 e 2).

Nell'allegato IV, capitolo 4 dell'Atto di adesione vengono illustrate misure specifiche relative ai prodotti agricoli, che non sono trattate nel presente documento.

---

1 I 31 capitoli dei negoziati di adesione riguardano i diversi settori dell'acquis comunitario, ovvero la legislazione e la regolamentazione dettagliate, adottate in virtù dei trattati istitutivi dell'Unione europea. L'acquis descritto dal capitolo 25 (Unione doganale) riguarda il codice doganale comunitario e le relative disposizioni di applicazione; la nomenclatura combinata; la tariffa doganale comune, comprese le preferenze commerciali, i contingenti tariffari e le sospensioni tariffarie; e altre disposizioni legislative inerenti al settore doganale, non contemplate dal codice doganale, quali, ad esempio, la legislazione in materia di merci contraffatte e merci usurpative, precursori di droga e esportazione di beni culturali.

2

Cfr.

[http://europa.eu.int/comm/enlargement/negotiations/treaty\\_of\\_accession\\_2003/treaty\\_accession\\_13.htm](http://europa.eu.int/comm/enlargement/negotiations/treaty_of_accession_2003/treaty_accession_13.htm)

o [http://europa.eu.int/eur-lex/en/archive/2003/1\\_23620030923en.html](http://europa.eu.int/eur-lex/en/archive/2003/1_23620030923en.html)  
(GU L 236 del 23.09.2003, pag. 33, in particolare le pagg. 799-801).

## II. INTRODUZIONE: LE NORME FONDAMENTALI DELL'ADESIONE

Al momento dell'adesione di nuovi Stati membri all'Unione europea (UE) si applica, in linea di principio, la seguente norma: dalla data di adesione le disposizioni dei trattati originari (ovvero, il trattato CE, il trattato Euratom e il trattato sull'Unione europea) e gli strumenti giuridici basati su tali trattati (ad esempio: il codice doganale (CD)) vincolano i nuovi Stati membri, che devono cioè applicare il cosiddetto *acquis comunitario*. Tale principio è stabilito dall'articolo 2 dell'Atto di adesione che cita, contemporaneamente, l'unica eccezione ammissibile: i trattati originari e i relativi strumenti giuridici si applicano alle condizioni previste dall'Atto di adesione. Tale disposizione comporta le conseguenze descritte in appresso.

1. I trattati originari sono modificati dall'Atto di adesione e devono essere applicati nella loro nuova versione riveduta a decorrere dalla data di adesione (ad esempio: l'art. 12 dell'Atto di adesione modifica l'art. 205, par. 2 del trattato CE, che specifica la ponderazione dei voti per le deliberazioni del Consiglio che richiedono una maggioranza qualificata).
2. Il diritto derivato dai trattati deve essere utilizzato nella versione riveduta modificata dall'Atto di adesione (ad esempio: l'allegato II n. 19 dell'Atto di adesione modifica l'art. 3 del codice doganale, cosicché il territorio doganale della Comunità comprende anche i territori dei nuovi Stati membri). Continua naturalmente la normale attività legislativa, cosicché, sia prima che dopo l'adesione, possono essere adottate ulteriori modifiche della legislazione (ad esempio: modifiche alle disposizioni d'applicazione del codice doganale), in conformità delle norme procedurali che si applicano in ciascun caso (cfr. art. 8 e 9 dell'Atto di adesione).
3. L'Atto di adesione prevede alcune misure transitorie intese a favorire la transizione sia per il traffico di merci tra vecchi e nuovi Stati membri e tra i nuovi Stati membri sia per gli scambi commerciali tra nuovi Stati membri e paesi terzi; nel settore della legislazione doganale, quasi tutte le misure si applicano indistintamente a tutti i nuovi Stati membri (cfr. allegato IV, capitolo 5 dell'Atto di adesione).
4. Poiché al momento della firma del Trattato di adesione, il 16 aprile 2003, non era naturalmente possibile prevedere e risolvere anticipatamente tutti i problemi connessi con la transizione, l'Atto di adesione contiene diverse clausole di salvaguardia che consentono di prevedere deroghe alle norme generali per un periodo limitato, al fine di evitare perturbazioni (in particolare gli articoli 37-42 dell'Atto di adesione).
5. Al momento dell'adesione, i nuovi Stati membri verranno integrati nel territorio doganale della Comunità; di conseguenza, le misure degli strumenti di difesa commerciale (ovvero misure antidumping, antisovvenzioni e di salvaguardia) applicabili nella CE dei quindici verranno imposte sulle importazioni dai paesi terzi nei loro territori. Contemporaneamente, cesserà l'applicazione di tali misure imposte dai nuovi Stati membri prima dell'adesione.

Nel presente documento vengono illustrate le misure transitorie dell'Atto di adesione descritte nel precedente punto 3. Le eventuali misure di salvaguardia, adottate in base all'Atto di adesione, restano soggette a ulteriori informazioni se e quando vengono adottate. Le norme descritte nel presente documento potrebbero non applicarsi ai prodotti agricoli.

### III. MISURE TRANSITORIE VALIDE PER TUTTI GLI STATI MEMBRI

L'allegato IV, capitolo 5 dell'Atto di adesione contiene le misure transitorie in materia doganale, la cui introduzione si è basata sulle seguenti considerazioni:

1. Per facilitare gli scambi internazionali, alcune operazioni che sono iniziate prima dell'adesione e che vengono terminate successivamente dovrebbero ancora poter essere completate secondo le vecchie regole.
2. Poiché tali norme prevedono deroghe all'obbligo di applicare il diritto comunitario, esse devono essere interpretate rigorosamente.
3. Le norme relative alle autorizzazioni e alla semplificazione delle procedure non possono essere modificate dalle autorità competenti degli Stati membri da un giorno all'altro per tutti i beneficiari.
4. Alcune operazioni che vengono terminate dopo la data di adesione si riferiscono a un periodo di tempo precedente a tale data (ad esempio: reimportazione di merci temporaneamente esportate, prima dell'adesione, nel quadro del regime doganale di perfezionamento passivo). In questo contesto, sembra opportuno utilizzare, in taluni casi, le precedenti basi di valutazione, qualora ciò sia consentito dalla normativa dei nuovi Stati membri.

Tuttavia, tali principi si applicano soltanto nella misura in cui sono previsti nell'allegato IV, capitolo 5 dell'Atto di adesione espressamente in relazione a procedure doganali individuali o altre disposizioni regolamentari della legislazione doganale comunitaria; in tutti gli altri casi, a decorrere dalla data di adesione, nei nuovi Stati membri devono essere altresì applicati il trattato CE e la legislazione doganale basata su tale trattato. In particolare, il principio della libera pratica (art. 24 del trattato CE) si applicherà, per quanto riguarda le merci che si trovavano in libera pratica in un nuovo Stato membro a decorrere dalla data di adesione, nell'insieme del territorio doganale della Comunità allargata.

#### 1. *Prova del carattere comunitario (scambi nella Comunità allargata)*

- (a) il certificato di origine preferenziale concesso prima della data di adesione, in base ad uno degli accordi europei con i nuovi Stati membri o agli equivalenti accordi conclusi tra gli stessi nuovi Stati membri, verrà accettato come prova del carattere (e non come prova d'origine) nella Comunità allargata dopo l'adesione, purché siano presenti i seguenti requisiti:
  - le merci, alla data di adesione, si trovano in custodia temporanea, in zona franca o deposito franco, in transito, in regime di deposito doganale, perfezionamento attivo (sistema della sospensione), trasformazione sotto controllo doganale, ammissione temporanea o perfezionamento passivo, oppure sono state dichiarate per l'esportazione, hanno fruito dello svincolo per l'esportazione e sono in viaggio nella Comunità allargata;
  - si applica il divieto di restituzione o esenzione dai dazi doganali sui materiali non originari utilizzati nella fabbricazione di tali prodotti (= accordi europei e non accordi di associazione).

Pertanto, se il certificato di origine preferenziale relativo alle suddette merci viene presentato alle autorità doganali dopo l'adesione, le merci sono esenti da dazi doganali o da altre misure doganali quando sono immesse in libera pratica (allegato IV, capitolo 5 dell'Atto di adesione, paragrafo 1, lettera a)). Si osservi che la conseguenza non è

l'applicazione di un dazio preferenziale bensì l'assenza di dazi doganali da applicare sulla base del carattere comunitario. Va altresì osservato che viene in tal modo escluso l'impiego dei certificati EUR.1, emessi nel quadro degli accordi di associazione con Cipro e Malta, in quanto tali accordi non contengono la regola del divieto di restituzione. Poiché non si applica il divieto di restituzione o esenzione dai dazi doganali, i certificati EUR.1 non rappresentano una garanzia dell'avvenuto pagamento dei dazi sui materiali non originari a Cipro o a Malta. Tuttavia, le merci provenienti da Cipro e Malta sono esenti da dazi doganali e da altre misure doganali quando sono immesse in libera pratica, purché venga comprovato il loro carattere comunitario, secondo le modalità illustrate al punto b) in appresso.

(b) le merci che alla data di adesione, si trovano in custodia temporanea o zona franca o deposito franco, in transito, in regime di deposito doganale, perfezionamento attivo (sistema della sospensione), trasformazione sotto controllo doganale, ammissione temporanea o perfezionamento passivo, oppure sono state dichiarate per l'esportazione, hanno fruito dello svincolo per l'esportazione e sono in viaggio nella Comunità allargata, beneficiano del trattamento comunitario nella Comunità allargata se sulla base, ad esempio, del pagamento dei dazi doganali applicabili nel territorio doganale interessato, viene presentato uno dei seguenti documenti che comprovano il carattere comunitario:

- un documento T2L o T2LF o un documento commerciale equivalente (art. 315 – 317 ter delle disposizioni d'applicazione del codice doganale (DAC));
- un carnet TIR o ATA con la sigla “T2L” o “T2LF” (art. 319 DAC);
- la targa e le caratteristiche di un veicolo stradale a motore immatricolato in uno Stato membro (art. 320 DAC);
- il numero di codice e il marchio di proprietà di un vagone di merci appartenente ad un'azienda ferroviaria di uno Stato membro (art. 321 DAC);
- imballaggi riconoscibili come appartenenti ad una persona residente in uno Stato membro (art. 322 DAC);
- merci al seguito dei viaggiatori o contenute nei loro bagagli, quando siano state dichiarate come merci comunitarie e nessun dubbio sussista circa la veridicità di tale dichiarazione (art. 323 DAC);
- il documento amministrativo d'accompagnamento per i prodotti soggetti ad accisa (Reg. [CEE] n. 2719/92);
- un documento T2M per i prodotti della pesca marittima ed altri prodotti estratti dal mare con le navi (art. 325 DAC);
- l'etichetta postale prevista dall'art. 462 bis e dall'allegato 42b delle DAC;
- il formulario per le merci comunitarie nelle zone franche di controllo di tipo I e nei depositi franchi (art. 812 e allegato 109 delle DAC);
- un esemplare di controllo T5 (art. 314 quater, lettera g) unitamente all'art. 843 delle DAC).

In questo contesto, la denominazione di “merci comunitarie” si applica anche alle merci:

- interamente ottenute nel territorio di uno dei nuovi Stati membri a condizioni identiche a quelle di cui all'articolo 23 del CD e senza aggiunta di merci importate da altri paesi o territori;

- importate da paesi o territori diversi dal paese interessato e immesse in libera pratica in tale paese;
- ottenute o prodotte nel territorio del paese interessato, sia esclusivamente da merci di cui al secondo trattino, sia da merci di cui al primo e secondo trattino.

Pertanto, se uno dei documenti che comprovano il carattere comunitario delle suddette merci viene presentato alle autorità doganali dopo l'adesione, le merci sono esenti da dazi doganali o da altre misure doganali quando sono immesse in libera pratica (allegato IV, capitolo 5 dell'Atto di adesione, paragrafi 1, lettera b) e 2).

## **2. *Prova dell'origine preferenziale (scambi con i paesi terzi)***

(a) Le prove dell'origine rilasciate da paesi terzi (ovvero non dai vecchi o dai nuovi Stati membri) nel contesto degli accordi preferenziali conclusi dai nuovi Stati membri con tali paesi o nel contesto della normativa nazionale unilaterale dei nuovi Stati membri sono accettate da questi ultimi, a condizione che:

- l'acquisizione di tale origine conferisca un trattamento tariffario preferenziale in base alle misure tariffarie contenute in accordi conclusi dalla Comunità o adottati nei confronti di paesi terzi o gruppi di paesi (ovvero la prova dell'origine preferenziale rilasciata da paesi terzi può essere accettata solo qualora tale prova sia accettata anche dall'Unione dei quindici);
- la prova dell'origine e i documenti di trasporto siano stati rilasciati prima della data di adesione; e
- la prova dell'origine sia presentata alle autorità doganali entro il 1° settembre 2004.

Nel caso di merci dichiarate per l'importazione in un nuovo Stato membro anteriormente al 1° maggio 2004, nel contesto degli accordi preferenziali in vigore in tale Stato membro, le prove di origine rilasciate a posteriori in base a tali accordi possono essere accettate nei nuovi Stati membri a condizione che siano presentate alle autorità doganali entro il 1° settembre 2004 (allegato IV, capitolo 5 dell'Atto di adesione, paragrafo 3).

(b) La Repubblica ceca, l'Estonia, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia possono mantenere le autorizzazioni con cui lo status di «esportatori autorizzati» è stato conferito nel contesto degli accordi conclusi con paesi terzi (ovvero non all'interno della Comunità allargata), a condizione che:

- una simile disposizione figuri anche negli accordi conclusi prima della data di adesione da questi paesi terzi con l'UE dei quindici (il che significa che gli accordi comunitari pertinenti con tali paesi prevedono altresì tale facilitazione); e
- gli esportatori autorizzati applichino le norme d'origine comunitarie a decorrere dalla data di adesione.

Tali autorizzazioni sono tuttavia sostituite, entro un anno dalla data di adesione, da nuove autorizzazioni rilasciate alle condizioni stabilite nella normativa comunitaria, in quanto le 'vecchie' autorizzazioni non risulteranno più valide a decorrere dal 1° maggio 2005 (allegato IV, capitolo 5 dell'Atto di adesione, paragrafo 4).

(c) Le richieste di successiva verifica delle prove dell'origine rilasciate nel contesto degli accordi e delle intese preferenziali di cui ai punti 3 e 4 dell'allegato IV, capitolo 5

dell'Atto di adesione sono accettate dalle autorità doganali degli Stati membri attuali e dei nuovi Stati membri per un periodo di tre anni a decorrere dal rilascio della prova dell'origine in questione e possono essere avanzate da tali autorità per un periodo di tre anni a decorrere dall'accettazione della prova di origine a complemento della dichiarazione di libera pratica (allegato IV, capitolo 5 dell'Atto di adesione, paragrafo 5).

- (d) Qualora la prova dell'origine e/o i documenti di trasporto siano stati rilasciati anteriormente al 1° maggio 2004 e ove si rendano necessarie formalità doganali per gli scambi di merci tra i nuovi Stati membri e gli Stati membri attuali o tra i nuovi Stati membri stessi, si applicano le disposizioni dei protocolli relativi alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa dei relativi accordi (allegato IV, capitolo 5 dell'Atto di adesione, paragrafo 6). *(Nota - Il presente paragrafo riguarda la successiva verifica della prova dell'origine e avrebbe dovuto essere logicamente inserito prima del paragrafo 3 dell'allegato IV, capitolo 5, in quanto vengono prese in esame situazioni nella Comunità allargata. Gli scambi con i paesi terzi non sono interessati.)*

Per quanto riguarda gli scambi tra la Turchia e i nuovi Stati membri, le disposizioni di cui ai paragrafi da a) a c) si applicano mutatis mutandis ai certificati di circolazione A.TR.

#### **IV. DEPOSITO DOGANALE, ZONE FRANCHE, DEPOSITI FRANCHI**

Non sono previste norme transitorie inerenti alle zone franche e ai depositi franchi. Pertanto, le norme del codice doganale e le relative disposizioni d'applicazione devono essere rispettate nei nuovi Stati membri a decorrere dalla data di adesione e eventuali autorizzazioni e disposizioni giuridiche che non si applicano in base alle condizioni comunitarie non risulteranno più valide a decorrere da tale data. Le zone franche o i depositi franchi istituiti nel rispetto di condizioni identiche a quelle in vigore nella Comunità alla data del 1° maggio 2004, dall'altro lato, possono continuare a operare.

Le disposizioni speciali descritte in appresso si applicano all'appuramento del regime che disciplina il deposito doganale in un nuovo Stato membro dopo l'adesione. Qualora l'importo di un'obbligazione doganale sia determinato in base alla natura delle merci di importazione, al valore in dogana e al quantitativo delle merci di importazione al momento del vincolo di tali merci al regime del deposito doganale (cfr. art 112, par. 3 del CD) e qualora la relativa dichiarazione sia stata accettata prima della data di adesione, tali elementi sono quelli risultanti dall'applicazione della normativa vigente nel nuovo Stato membro interessato prima dell'adesione. Tuttavia, le aliquote dei dazi da applicare sono quelle della tariffa doganale comune al momento in cui ha luogo l'obbligazione doganale e tali dazi doganali sono considerati risorsa propria della Comunità (allegato IV, capitolo 5 dell'Atto di adesione, paragrafo 7).

#### **V. PERFEZIONAMENTO ATTIVO**

Le autorizzazioni rilasciate in un nuovo Stato membro anteriormente alla data di adesione, per l'uso delle procedure doganali di perfezionamento attivo restano valide fino al termine del loro periodo di validità o, se precedente, fino ad un anno dalla data di adesione (allegato IV, capitolo 5 dell'Atto di adesione, paragrafo 12). Tuttavia, a decorrere dalla data di adesione, il titolare dell'autorizzazione deve rispettare la legislazione comunitaria, eccetto che nei casi in cui si applicano le eccezioni descritte in appresso.

In virtù dell'art. 2 dell'atto di adesione, non sono più necessarie le autorizzazioni per gli scambi tra i vecchi e i nuovi Stati membri, nonché per gli scambi tra i nuovi Stati membri. Tuttavia, le procedure doganali avviate e non appurate entro la data di adesione devono essere interrotte dopo l'adesione.

In conformità degli articoli 23 e 24 del trattato CE, un'obbligazione doganale non può insorgere per le merci che hanno ottenuto il carattere comunitario in virtù dell'adesione. Tale principio si applica sia alle merci originarie degli Stati membri attuali o dei nuovi Stati membri sia alle merci importate da paesi terzi che sono state immesse in libera pratica negli Stati membri attuali o nei nuovi Stati membri prima dell'adesione (cfr. anche art. 4 del CD).

Le disposizioni speciali descritte in appresso si applicano all'appuramento del regime che disciplina il perfezionamento attivo in un nuovo Stato membro dopo l'adesione (allegato IV, capitolo 5 dell'Atto di adesione, paragrafo 8).

Qualora l'importo di un'obbligazione doganale sia determinato in base alla natura delle merci di importazione, alla classificazione tariffaria (compresa l'aliquota dei dazi), al valore in dogana, all'origine e al quantitativo delle merci di importazione al momento del vincolo di tali merci al regime di perfezionamento attivo (cfr. art 121 del CD) e qualora la dichiarazione relativa al vincolo di tali merci al regime sia stata accettata prima della data di adesione, tali elementi sono quelli risultanti dall'applicazione della normativa vigente nel nuovo Stato membro interessato prima dell'adesione. Tuttavia, tali dazi doganali sono considerati risorsa propria della Comunità.

A decorrere dalla data di adesione, sono applicati interessi compensativi, in conformità dell'articolo 519 delle DAC, per compensare il vantaggio finanziario derivante dal rinvio della data in cui l'obbligazione viene pagata.

Se la dichiarazione di perfezionamento attivo è stata accettata in base al sistema del rimborso, quest'ultimo viene effettuato, secondo le condizioni stabilite nella normativa comunitaria, a cura e a carico del nuovo Stato membro qualora l'obbligazione doganale relativamente alla quale è stato richiesto il rimborso sia insorta prima della data di adesione. L'obbligazione rimborsata è, ovviamente, quella pagata prima dell'adesione.

## **VI. TRASFORMAZIONE SOTTO CONTROLLO DOGANALE**

Le autorizzazioni rilasciate in un nuovo Stato membro anteriormente alla data di adesione, per l'uso delle procedure doganali di trasformazione sotto controllo doganale, restano valide fino al termine del loro periodo di validità o, se precedente, fino ad un anno dalla data di adesione (allegato IV, capitolo 5 dell'Atto di adesione, paragrafo 12). Tuttavia, a decorrere dalla data di adesione, il titolare dell'autorizzazione deve rispettare la legislazione comunitaria.

Qualora una procedura sia stata avviata prima della data di adesione e l'appuramento del regime avvenga dopo l'adesione, le disposizioni comunitarie si applicano senza eccezioni anche nei nuovi Stati membri (allegato IV, capitolo 5 dell'Atto di adesione, paragrafo 9).

## **VII. AMMISSIONE TEMPORANEA**

Le disposizioni speciali descritte in appresso si applicano all'appuramento del regime che disciplina l'ammissione temporanea in un nuovo Stato membro dopo l'adesione (allegato IV, capitolo 5 dell'Atto di adesione, paragrafo 10).

Qualora l'importo di un'obbligazione doganale sia determinato in base alla natura delle merci di importazione, alla classificazione tariffaria (compresa l'aliquota dei dazi), al valore in dogana, all'origine e al quantitativo delle merci di importazione al momento del vincolo di tali merci al regime di ammissione temporanea (cfr. art 144, par. 1, prima frase del CD) e qualora la dichiarazione relativa al vincolo di tali merci al regime sia stata accettata prima della data di adesione, tali elementi sono quelli risultanti dall'applicazione della normativa vigente nel nuovo Stato membro interessato prima dell'adesione. Tuttavia, tali dazi doganali sono considerati risorsa propria della Comunità.

A decorrere dalla data di adesione, sono applicati interessi compensativi, in conformità dell'articolo 519 delle DAC, per compensare il vantaggio finanziario derivante dal rinvio della data in cui l'obbligazione viene pagata.

### **VIII. PERFEZIONAMENTO PASSIVO**

Le autorizzazioni rilasciate in un nuovo Stato membro anteriormente alla data di adesione, per l'uso delle procedure doganali di perfezionamento passivo restano valide fino al termine del loro periodo di validità o, se precedente, fino ad un anno dalla data di adesione (allegato IV, capitolo 5 dell'Atto di adesione, paragrafo 12).

Tuttavia, a decorrere dalla data di adesione, il titolare dell'autorizzazione deve rispettare la legislazione comunitaria.

Qualora una procedura sia stata avviata prima della data di adesione e l'appuramento del regime avvenga dopo l'adesione, le disposizioni comunitarie (compresa la tariffa doganale comune) si applicano anche nei nuovi Stati membri. Il calcolo dell'esonero dai dazi, sulla base dei costi di trasformazione (art. 153, secondo paragrafo 2 del CD, unitamente all'art. 591 delle DAC) delle merci che non sono originarie dei 15 Stati membri della Comunità o di un nuovo Stato membro e che sono state immesse in libera pratica prima dell'adesione, fruendo di un dazio all'importazione nullo, non è permesso, eccetto che per le importazioni di natura non commerciale (allegato IV, capitolo 5 dell'Atto di adesione, paragrafo 11).

### **IX. CONTABILIZZAZIONE, RECUPERO A POSTERIORI, RIMBORSO E SGRAVIO**

Dalla data di adesione, la contabilizzazione (compreso il recupero a posteriori), il rimborso e lo sgravio dei dazi all'importazione vengono effettuati alle condizioni stabilite nel codice doganale (art. 201 – 242 CD). Tuttavia, qualora l'obbligazione doganale sia insorta prima della data di adesione, il recupero e/o la rettifica vengono altresì effettuati in conformità delle regolamentazioni vigenti nel nuovo Stato membro prima dell'adesione.

Poiché ciò comporta la rettifica di un errore commesso prima dell'adesione, i dazi imposti in base alla legislazione nazionale vengono rimborsati o recuperati (allegato IV, capitolo 5 dell'Atto di adesione, paragrafi 13 e 14). Ciò significa altresì che valgono tutte le altre disposizioni applicabili del diritto nazionale in relazione al recupero (ad esempio: limite di tempo per il recupero).

## **X. INFORMAZIONI VINCOLANTI IN MATERIA DI TARIFFE E D'ORIGINE**

L'atto di adesione non contiene misure transitorie relative alle informazioni vincolanti in materia di tariffe e di origine.

Ne consegue che:

- per i nuovi Stati membri, tali informazioni, fornite in base alla legislazione nazionale prima dell'adesione, cessano di avere carattere giuridicamente vincolante, a decorrere dalla data di adesione; a decorrere dal 1° maggio 2004, i nuovi Stati membri possono rilasciare informazioni vincolanti, in virtù dell'articolo 12 del CD, valido nell'insieme del territorio della Comunità allargata;
- per i vecchi Stati membri, le rispettive informazioni vincolanti divengono applicabili nei nuovi Stati membri a decorrere dalla data di adesione. Tuttavia, laddove vengono utilizzate componenti o manodopera dei nuovi Stati membri per la produzione di merci per le quali sono state fornite informazioni vincolanti in materia d'origine, è opportuno modificare tali informazioni a decorrere dalla data di adesione.

## **XI. ALCUNI ESEMPI PRATICI**

A titolo informativo, in appresso vengono forniti alcuni esempi che si basano su una data di adesione fissata al 1° maggio 2004.

### ***1. Rilascio e validità di un'autorizzazione***

Le autorizzazioni rilasciate anteriormente alla data di adesione, per l'uso delle procedure doganali di perfezionamento attivo, trasformazione sotto controllo doganale e perfezionamento passivo, restano valide fino al termine del loro periodo di validità o, se precedente, fino ad un anno dalla data di adesione. Tuttavia, a decorrere dalla data di adesione, il titolare di tali autorizzazioni deve rispettare la legislazione comunitaria.

Esempio: Un'autorizzazione per l'uso delle procedure doganali di trasformazione sotto controllo doganale (PCC), rilasciata in data 1° marzo 2003, con una durata di tre anni (periodo di validità) in un nuovo Stato membro, deve essere revocata o modificata a decorrere dal 1° maggio 2005. L'autorizzazione deve essere tuttavia revocata (cfr. articolo 9 del CD) a decorrere dal 1° maggio 2004 qualora riguardi il regime di trasformazione sotto controllo doganale di alcol etilico originario del Brasile in acetato d'etile, in quanto, nel novembre 2003, il comitato del Codice doganale ha deciso che le condizioni economiche, in questo particolare caso, non sono soddisfatte. La revoca non riguarda le merci d'importazione vincolate al regime di trasformazione sotto controllo doganale anteriormente alla data di adesione (cfr. art. 4 DAC).

Le autorizzazioni in materia di deposito doganale, ammissione temporanea, destinazione particolare e zone franche e depositi franchi, valide al momento dell'adesione o dopo la data di adesione, devono risultare conformi alla normativa comunitaria a decorrere dal 1° maggio 2004 in ogni caso.

### ***2. Appuramento dei regimi doganali avviati prima dell'adesione***

Anche se non espressamente affermato nell'Atto di adesione, i regimi doganali avviati prima dell'adesione devono essere appurati, indipendentemente dalla circostanza che tali

procedure siano state adottate nei confronti di un paese terzo o tra uno Stato membro attuale e un nuovo Stato membro o tra due nuovi Stati membri. Pertanto, se un nuovo Stato membro adotta, ad esempio, un regime di transito esterno con uno Stato membro attuale il 30 aprile 2004, tale regime deve essere interrotto in ogni caso. Lo stesso principio si applica nel caso di una spedizione nella direzione opposta.

Per evitare che le merci, che, alla data di adesione, risultano vincolate a un regime doganale, siano soggette a dazi doganali o ad altre misure doganali quando sono immesse in libera pratica, l'operatore può presentare alle autorità doganali la prova dell'origine preferenziale (laddove questa è equivalente al carattere, ovvero accordi europei) delle merci. La dicitura "quando sono immesse in libera pratica" presuppone l'obbligo di dichiarazione in dogana. Se, ad esempio, alcune merci preferenziali originarie della Polonia vengono esportate in Germania prima dell'adesione, nel quadro di un regime di ammissione temporanea e sono dichiarate per l'immissione in libera pratica dopo la data di adesione, non dovrà riscosso alcun dazio doganale qualora venga presentato un certificato di circolazione EUR.1, conformemente alle disposizioni dell'accordo europeo con la Polonia, come prova del carattere comunitario, ovvero non come prova d'origine (cfr. sopra: sezione III, punto 1, lettera a)). Anche se il dichiarante presenta un documento T2L, invece di un certificato EUR. 1, alle autorità doganali, non dovrà essere riscosso alcun dazio doganale (cfr. sopra: sezione III, punto 1, lettera b)).

È importante sottolineare che il carattere comunitario dovuto all'adesione o l'origine preferenziale (in caso di scambi commerciali con i paesi terzi) devono essere comprovati formalmente (cfr. sopra: sezione III, punti 1 e 2). Se l'operatore non fornisce alcuna prova formale, le merci sono considerate 'merci non comunitarie' e 'merci non preferenziali' rispettivamente e sono soggette a dazi doganali e ad altre misure doganali, in conformità della legislazione comunitaria (comprese le norme speciali dell'Atto di adesione).

Per evitare che le merci immesse in libera pratica nella Comunità dei quindici siano assoggettate a dazi all'importazione nei nuovi Stati membri, si deve stabilire se tali merci possano essere dichiarate come merci in reintroduzione (cfr. caso 15 in appresso). L'eventuale esonero dai dazi all'importazione conformemente alle disposizioni sulle merci in reintroduzione potrebbe costituire un'alternativa all'esonero dai dazi all'importazione in base all'Atto di adesione.

### **3. *Tempi di riscossione e basi di valutazione dei dazi doganali applicabili***

Qualsiasi procedura avviata prima dell'adesione e non ancora completata alla data di adesione deve essere interrotta, in conformità della legislazione comunitaria. Tale norma prevede alcune eccezioni, esposte nell'allegato IV, capitolo 5 dell'Atto di adesione, che riguardano la classificazione tariffaria (compresa l'aliquota dei dazi), il quantitativo, il valore in dogana e l'origine delle merci e, nel caso del regime di perfezionamento passivo, il metodo per la determinazione dell'obbligazione doganale. Le norme relative all'obbligazione doganale non si applicano, naturalmente, alle merci per le quali sia stato comprovato il carattere comunitario o il trattamento preferenziale, in quanto tali merci sono esenti da dazi doganali (cfr. sopra: sezione III, punti 1 e 2). In appresso vengono esposti alcuni casi pratici.

*Caso 1* - Anteriormente alla data di adesione, alcune merci d'importazione sono vincolate al **regime del deposito doganale** in Polonia, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 112, par. 3 del CD. Tali merci vengono dichiarate per l'immissione in libera pratica il 1° agosto 2006. Le merci sono soggette a un dazio convenzionale del 3%, in conformità della tariffa

doganale comune. Non sono state fornite né una prova d'origine preferenziale, debitamente rilasciata prima della data di adesione, né una prova del carattere comunitario delle merci.

*Soluzione* - È prevista la riscossione di dazi all'importazione. L'importo dell'obbligazione doganale è determinato in base agli elementi di tassazione (natura delle merci di importazione, valore in dogana e quantitativo delle merci d'importazione), secondo la legislazione nazionale della Polonia, applicabile anteriormente alla data di adesione. Si applicano i dazi previsti dalla tariffa doganale comune.

*Caso 2* - Anteriormente alla data di adesione, alcune merci d'importazione originarie del Giappone sono vincolate al **regime del deposito doganale** in Germania. Tali merci vengono sottratte illegalmente alla vigilanza doganale il 1° agosto 2006. Il depositario presenta un documento T2L (rilasciato retroattivamente, in conformità dell'articolo 314 quater, par. 3 delle DAC) in quanto le merci si trovavano in libera pratica in Ungheria prima della data di adesione.

*Soluzione* - Non è prevista la riscossione di dazi, essendo stata fornita la prova del carattere comunitario (cfr. art. 23 – 25 trattato CE<sup>3</sup>).

*Caso 3* - Anteriormente alla data di adesione, alcune merci d'importazione originarie del Giappone sono vincolate al **regime di perfezionamento attivo (sistema della sospensione)** nella Repubblica ceca. I prodotti compensatori, ottenuti dalle merci d'importazione, vengono dichiarati per l'immissione in libera pratica il 1° luglio 2004. Il dichiarante presenta un documento T2L (rilasciato retroattivamente, in conformità dell'articolo 314 quater, par. 3 delle DAC) alle autorità doganali, in quanto le merci si trovavano in libera pratica in Francia prima di essere vincolate al regime di perfezionamento attivo nella Repubblica ceca.

---

### 3 Articolo 23

1. La Comunità è fondata sopra un'unione doganale che si estende al complesso degli scambi di merci e comporta il divieto, fra gli Stati membri, dei dazi doganali all'importazione e all'esportazione e di qualsiasi tassa di effetto equivalente, come pure l'adozione di una tariffa doganale comune nei loro rapporti con i paesi terzi.

2. Le disposizioni dell'articolo 25 e del capo 2 del presente titolo si applicano ai prodotti originari degli Stati membri e ai prodotti provenienti da paesi terzi che si trovano in libera pratica negli Stati membri.

### Articolo 24

Sono considerati in libera pratica in uno Stato membro i prodotti provenienti da paesi terzi per i quali siano state adempiute in tale Stato le formalità di importazione e riscossi i dazi doganali e le tasse di effetto equivalente esigibili e che non abbiano beneficiato di un ristorno totale o parziale di tali dazi e tasse.

### Articolo 25

I dazi doganali all'importazione o all'esportazione o le tasse di effetto equivalente sono vietati tra gli Stati membri. Tale divieto si applica anche ai dazi doganali di carattere fiscale.

*Soluzione* - Non è prevista la riscossione di dazi, essendo stata fornita la prova del carattere comunitario delle merci.

*Caso 4* - Anteriormente alla data di adesione, alcune merci sono vincolate al **regime di perfezionamento attivo (sistema della sospensione)** in Slovacchia. Dopo la data di adesione, sorge un'obbligazione doganale per tali merci. Dalla data in cui tali merci sono state vincolate al suddetto regime, esse sarebbero state soggette a un **dazio antidumping** nella CE dei quindici, ma non tuttavia in Slovacchia.

*Soluzione* - Nella misura in cui viene applicato l'art. 121 del CD, i dazi antidumping non devono essere versati, in quanto i dazi all'importazione della CE dei quindici (compresi i dazi antidumping) non gravano sulle merci che sono state vincolate al regime di perfezionamento attivo (sistema della sospensione) nei nuovi Stati membri anteriormente al 1° maggio 2004. Tuttavia, devono essere riscossi i dazi all'importazione applicabili in Slovacchia al momento in cui le merci sono state vincolate al regime e devono essere pagati gli interessi compensativi, secondo le condizioni stabilite nella normativa comunitaria, a decorrere dalla data di adesione.

*Caso 5* - Anteriormente alla data di adesione, alcune merci sono vincolate al **regime di perfezionamento attivo (sistema della sospensione)** in Italia. Dopo la data di adesione, sorge un'obbligazione doganale per tali merci in Slovenia. Dalla data in cui tali merci sono vincolate al suddetto regime, esse sarebbero soggette a un **dazio antidumping** nella CE dei quindici.

*Soluzione* - Nella misura in cui viene applicato l'art. 121 del CD, i dazi all'importazione (compresi i dazi antidumping) da pagare sono quelli applicabili nello Stato membro in cui le merci sono state vincolate al regime. Inoltre, devono essere versati gli interessi compensativi sui dazi all'importazione.

*Caso 6* - Anteriormente al 1° maggio 2004, alcune merci provenienti dagli Stati Uniti sono vincolate al regime dell'**ammissione temporanea** con esenzione totale dai dazi all'importazione in Slovenia. Il periodo per l'appuramento è il 1° dicembre 2004. Dopo la data di adesione, le merci sono trasferite in Italia, dove vengono esposte fino al 1° febbraio 2005.

*Soluzione* - Sorge un'obbligazione doganale in quanto le merci non ricevono, entro il 1° dicembre 2004, una nuova destinazione doganale. È prevista la riscossione dei dazi all'importazione sloveni. Tuttavia, tali dazi doganali sono considerati risorsa propria della Comunità.

*Caso 7* - Anteriormente al 1° maggio 2004, alcune merci provenienti dall'Estonia sono vincolate al regime dell'**ammissione temporanea in esonero parziale dai dazi all'importazione** in Finlandia. Il 1° giugno 2004, tali merci vengono dichiarate per l'immissione in libera pratica in Finlandia. Il dichiarante presenta un documento T2L per le merci provenienti dall'Estonia.

*Soluzione* - Si applicano i dazi all'importazione, conformemente all'articolo 143 del CD, unitamente all'articolo 201, par. 1, lettera b) del CD, dal giorno in cui le merci sono state vincolate al regime dell'ammissione temporanea fino al 1° maggio 2004. In caso di immissione in libera pratica non sorge un'ulteriore obbligazione doganale.

*Caso 8* - Anteriormente alla data di adesione, alcune merci provenienti dalla Germania sono vincolate al regime dell'ammissione temporanea con un **carnet ATA** in Polonia. Il 15 maggio 2004, tali merci vengono dichiarate per l'immissione in libera pratica in Germania.

*Soluzione* - In linea di principio, le merci sono esenti da dazi, purché venga formalmente comprovato il loro carattere comunitario (cfr. sopra: sezione III, punto 1, lettere a) e b)). Tuttavia, la matrice esportazione certificata dalle autorità doganali non rappresenta una prova formale del carattere comunitario, poiché questo tipo di prova non è contemplato nel punto 1 dell'allegato IV, capitolo 5 dell'Atto di adesione. Pertanto, le merci scortate da un carnet ATA devono essere dichiarate per l'immissione in libera pratica come merci in reintroduzione in base al carnet ATA. Le merci possono essere ammesse come merci in reintroduzione, purché vengano soddisfatte le condizioni di cui al secondo trattino dell'articolo 848, par. 1 delle DAC. Una copia del volet «reimportazione» va inviata al servizio doganale indicato nella casella H, lettera e) del volet «riesportazione». In tal modo, l'ufficio doganale di entrata polacco è informato che il regime di ammissione temporanea è stato appurato.

*Caso 9* - Il 15 aprile 2004, alcune merci vincolate al **regime di perfezionamento passivo** vengono esportate temporaneamente dall'Austria in Ungheria. Alla data di adesione, le merci di temporanea esportazione si trovano vincolate al **regime di perfezionamento attivo** in Ungheria. Il 30 maggio 2004, i prodotti compensatori sono vincolati al regime di transito esterno e, lo stesso giorno, i prodotti vengono dichiarati per l'immissione in libera pratica in Austria.

*Soluzione* - Il documento T1 deve contenere la dicitura "Merci PA/S" in ottemperanza all'articolo 549 delle DAC e i dazi all'importazione possono essere calcolati in conformità dell'articolo 121 del CD. Il bollettino INF 1 può essere utilizzato per fornire informazioni sull'importo dei dazi. Se il carattere comunitario delle merci utilizzate nelle operazioni di perfezionamento (ad esempio: delle merci di temporanea esportazione) è stato comprovato (cfr. sopra: sezione III, punto 1, lettera b)) tali merci non sono soggette ai dazi all'importazione. A causa dell'allargamento dell'UE, non è possibile appurare il regime di perfezionamento passivo e, ipotizzando che i prodotti compensatori abbiano acquisito l'origine preferenziale, non è consentito rilasciare un certificato di circolazione EUR. 1, né il 1° maggio 2004 né posteriormente a tale data, poiché l'accordo europeo che istituisce un'associazione tra l'UE dei quindici e l'Ungheria non è più valido. Un certificato EUR. 1 può essere emesso soltanto anteriormente all'adesione. In tal caso, occorre prendere in considerazione la regola del divieto di restituzione (cfr. articolo 216 del CD).

*Caso 10* - Il 15 aprile 2004, alcune merci sono esportate dall'Estonia e dichiarate per l'immissione in libera pratica come merci in reintroduzione in Belgio dopo la data di adesione.

*Soluzione* - Le merci sono esenti dai dazi all'importazione, purché venga formalmente comprovato dall'operatore il loro carattere comunitario (cfr. sopra: sezione III, punto 1, lettere a) e b)). In questo caso l'articolo 848 delle DAC non si applica.

*Caso 11* - Anteriormente al 1° maggio 2004, alcune merci sono vincolate alle **disposizioni in materia di destinazione particolare** in Danimarca. Il 1° giugno 2004, il titolare dell'autorizzazione intende trasferire le merci a un altro titolare di autorizzazione avente sede in Lettonia. Tale trasferimento è consentito?

*Soluzione* - Sì, il trasferimento è possibile in virtù dell'articolo 296 delle DAC. Le merci possono ricevere la destinazione particolare prevista nella Comunità allargata.

*Caso 12* - Anteriormente alla data di adesione, alcune merci originarie del Giappone vengono immesse in libera pratica in Germania. Prima della data di adesione, le merci vengono esportate secondo il regime dell'esportazione dalla Germania alla Repubblica ceca. Le merci vengono presentate all'ufficio doganale di destinazione ceco con un documento T2 e possiedono la posizione di merci poste in custodia temporanea. Il 30 aprile 2004, le autorità doganali accettano una dichiarazione in dogana di immissione in libera pratica. Le merci vengono immesse in libera pratica il 3 maggio 2004.

*Soluzione* - L'allegato IV, capitolo 5 dell'Atto di adesione non risulta applicabile in questo caso, poiché l'obbligazione doganale è sorta prima della data di adesione (ovvero il 30 aprile, al momento in cui è stata accettata la dichiarazione in dogana di immissione in libera pratica), pertanto le merci sono soggette ai dazi all'importazione cechi. I dazi all'importazione pagati sono considerati risorsa propria della Repubblica ceca.

*Caso 13:* Il 29 aprile 2004 la società "A", con sede in Belgio, avvia un trasporto a fini di esportazione dal Belgio alla Polonia, sotto la scorta di una dichiarazione di esportazione EU1, fino ad un ufficio doganale di uscita dell'UE alla frontiera tedesco-polacca. Le merci, tuttavia, arrivano all'ex frontiera tedesco-polacca il 3 maggio 2004.

*Soluzione:* Poiché alla data dell'adesione le merci si trovano in viaggio nella Comunità ampliata dopo essere state assoggettate alle formalità di esportazione, si applicano le misure doganali transitorie di cui all'Atto di adesione. Le disposizioni dell'articolo 796, paragrafo 1 delle DAC sono sostituite dalle misure doganali transitorie di cui all'allegato IV n. 5, paragrafo 1 dell'Atto di adesione. Ciò significa che la dichiarazione di esportazione EU1 non deve essere invalidata a norma dell'articolo 796, paragrafo 1 delle DAC. Per poter beneficiare della posizione comunitaria, tuttavia, le merci devono essere dichiarate per l'immissione in libera pratica in Polonia e sono soggette a dazi all'importazione a meno che non sia formalmente comprovata la loro posizione comunitaria. Di norma, l'IVA va pagata conformemente alla legislazione polacca pertinente.

*Caso 14:* La società "A", con sede in Belgio, intende esportare le sue merci comunitarie a "B", un cliente con sede a Varsavia, in Polonia. Le merci sono vincolate al **regime di transito interno** il 27 aprile 2004 e arrivano per via stradale all'ufficio doganale di destinazione, situato a Varsavia, il 3 maggio 2004.

*Soluzione:* Il 1° maggio 2004 le merci si trovano in regime di transito interno. Il regime deve essere appurato a norma degli articoli 92 e 163, paragrafo 3, del codice doganale. Per poter beneficiare della posizione comunitaria, inoltre, le merci devono essere dichiarate per l'immissione in libera pratica in Polonia. Per di più, trattandosi di merci vincolate al regime di transito interno (transito comune T2), non occorre presentare una prova supplementare della posizione comunitaria. Per quanto riguarda l'IVA, va osservato che l'operazione della società "B" deve essere considerata un'importazione in Polonia ai sensi dell'articolo 28 septdecies, paragrafo 5, della sesta direttiva, per cui occorre pagare l'IVA polacca. Non è necessario invalidare la dichiarazione di esportazione.

*Caso 15:* Le merci originarie del Giappone sono immesse in libera pratica in Germania prima della data di adesione. Successivamente, le merci sono esportate dalla Germania alla Repubblica ceca e lasciano il territorio doganale della Comunità (dei

quindici) prima della data di adesione. Le merci sono vincolate al regime di deposito doganale nella Repubblica ceca e successivamente dichiarate per l'immissione in libera pratica, come **merci in reintroduzione**, il 1° agosto 2004. Il dichiarante presenta un **INF 3** per le merci, rilasciato dalle autorità doganali tedesche anteriormente al 1° maggio 2004.

*Soluzione:* Le merci possono essere accettate come merci in reintroduzione perché sono state esportate dal territorio doganale della Comunità, rispedite in detto territorio (allargato) e dichiarate per l'immissione in libera pratica entro tre anni. Si può quindi concedere l'esonero dai dazi all'importazione a norma degli articoli 185-187 del codice doganale e degli articoli 844-856 delle DAC.

## **XII. DISPOSIZIONI DOGANALI SPECIALI RELATIVE AI SINGOLI PAESI CANDIDATI ALL'ADESIONE**

In appresso vengono descritte le disposizioni speciali relative ai singoli paesi candidati all'adesione, per gli scambi intracomunitari e le merci provenienti dai paesi terzi. Secondo il principio del mercato interno espresso dall'art. 14 del trattato CE, tali deviazioni dalla libera circolazione di merci e/o dal sistema uniforme di scambi con l'estero non possono essere utilizzate in maniera abusiva per effettuare controlli alle frontiere interne.

### **1. Cipro**

Il protocollo n. 3 sulle zone di sovranità (SBA) del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord a Cipro modifica nel proprio allegato l'art. 3, par. 2 del CD, in quanto sotto la denominazione di 'Cipro' le zone di sovranità sono considerate parte del territorio doganale della Comunità. Tuttavia, il Regno Unito è responsabile dell'applicazione della legislazione doganale comunitaria e dei controlli doganali all'interno delle SBA (art. 7, par. 1 del protocollo n. 3). Nelle zone di sovranità si applica soltanto una parte dell'acquis comunitario relativo al settore doganale (art. 2 del protocollo n. 3), ovvero:

- codice doganale e relative disposizioni d'applicazione;
- regolamento 2658/87 (nomenclatura combinata);
- regolamento 918/83 (franchigie doganali, nella misura in cui l'art. 135 viene modificato in quanto le importazioni destinate alle forze britanniche o al personale civile o all'approvvigionamento delle relative mense sono esenti da dazi);
- regolamento 3677/90 e direttiva 92/109/CEE (precursori);
- regolamento 3911/92 (beni culturali);
- regolamento 3295/94 e regolamento di applicazione 1367/95 (merci contraffatte);
- regolamento 1334/2000 (prodotti a duplice uso).

Per quanto riguarda il trattamento dell'IVA, queste zone di sovranità sono considerate parte della Repubblica di Cipro, cosicché le operazioni effettuate in provenienza o a destinazione di tali zone di sovranità sono considerate come operazioni effettuate in provenienza o a destinazione della Repubblica di Cipro (cfr. parte 2 dell'allegato al protocollo n. 3).

Inoltre, ai sensi del protocollo n. 10 su Cipro, mentre l'intera isola di Cipro è parte del territorio della Comunità (articolo 299 CE), l'applicazione dell'acquis è sospesa nelle zone della Repubblica di Cipro sulle quali il Governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo. Ciò implica che, ai fini dell'IVA, l'applicazione della sesta direttiva sull'IVA (direttiva 77/388/CEE del 17 maggio 1977). Se, entro la data di adesione, non viene raggiunta una soluzione globale della questione di Cipro, un regolamento del

Consiglio (da adottare in base all'art. 2, par. 1 del protocollo n. 10) definisce le condizioni alle quali le disposizioni di diritto comunitario si applicano alla linea che separa le zone sopraindicate e le zone sulle quali il Governo della Repubblica di Cipro esercita un controllo effettivo.

## **2. Malta**

Malta può, fino alla fine del quinto anno successivo all'adesione o fino al 31 dicembre 2008, qualora questa data sia anteriore, aprire un contingente tariffario annuale per tessuti, tessuti detti «denim», nonché accessori di abbigliamento confezionati (codici NC 5112 11 10, 5209 42 00, 5408 22 10, 6217 10 00) conformemente al seguente calendario: aliquota zero per il primo e il secondo anno; un terzo del dazio della tariffa doganale comune per il terzo e il quarto anno; due terzi del dazio della tariffa doganale comune per il quinto anno. Sono inoltre fissati i volumi dei contingenti tariffari e le modalità di utilizzo delle merci (fabbricazione nel territorio maltese di indumenti esterni per uomo e per ragazzo). Si applicano le disposizioni in materia di destinazione particolare (art. 21, 82 CD; art. 291 – 300 DAC) (parte quarta, titolo I, art. 24, allegato XI Misure transitorie per Malta).

## **3. Ungheria**

L'Ungheria può, fino alla fine del terzo anno successivo all'adesione o fino al 31 dicembre 2007, qualora questa data sia anteriore, aprire un contingente tariffario annuale per l'alluminio non legato (codice NC 7601 10 00) conformemente al seguente calendario: aliquota del 2% o, se superiore, di un terzo del dazio della tariffa doganale comune, per il primo anno; aliquota del 4% o, se superiore, di due terzi del dazio della tariffa doganale comune, per il secondo anno e terzo anno. Sono inoltre fissati i volumi dei contingenti tariffari e le modalità di utilizzo delle merci (trasformazione, in Ungheria, atta a conferire l'origine comunitaria). Si applicano le disposizioni in materia di destinazione particolare (art. 21, 82 CD; art. 291 – 300 DAC) (parte quarta, titolo I, art. 24, allegato X Misure transitorie per l'Ungheria).

## **XIII. CONCLUSIONI**

Tenuto conto della complessità dell'adesione, è importante che gli operatori economici e i funzionari doganali si tengano tempestivamente e ampiamente informati in merito alle conseguenze. Il presente documento, puramente indicativo, intende contribuire a fornire le informazioni necessarie. L'applicazione della legislazione doganale è di competenza delle autorità nazionali, sotto il controllo delle giurisdizioni nazionali e, in ultima analisi, della Corte di giustizia. Ulteriori informazioni potrebbero risultare necessarie qualora vengano adottate misure preventive che permettano di evitare qualsiasi perturbazione del mercato.

Si richiama l'attenzione dei lettori sul fatto che alcune disposizioni transitorie in materia di origine verranno altresì inserite nei protocolli di adesione da allegare ai presenti accordi tra l'UE e i paesi terzi, con cui almeno un nuovo Stato membro ha sottoscritto un accordo o con cui nessun nuovo Stato membro ha sottoscritto un accordo anteriormente all'adesione.

In generale, si raccomanda agli operatori di valutare attentamente se le merci che si trovavano in libera pratica nell'UE dei quindici o nei nuovi Stati membri anteriormente alla data di adesione debbano o non debbano essere assoggettate a un regime sospensivo alla data del 1° maggio 2004.

## **Allegato 1**

### **Misure transitorie specifiche inerenti a taluni prodotti agricoli**

#### **Estratto dal**

**regolamento (CE) n. 1972/2003 della Commissione del 10 novembre 2003 relativo alle misure transitorie da adottarsi per quanto riguarda gli scambi di prodotti agricoli in seguito all'adesione di Cipro, dell'Estonia, della Lettonia, della Lituania, di Malta, della Polonia, della Repubblica ceca, della Slovacchia, della Slovenia e dell'Ungheria all'Unione europea (GU 293 dell'11.11.2003, pag. 3 / cfr. [http://europa.eu.int/eur-lex/en/archive/2003/1\\_29320031111en.html](http://europa.eu.int/eur-lex/en/archive/2003/1_29320031111en.html))**

#### Articolo 3

##### Regime sospensivo

1. Il presente articolo si applica in deroga all'allegato IV, capitolo 5, dell'atto di adesione e agli articoli 20 e 214 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (8).

2. I prodotti elencati all'articolo 4, paragrafo 5, i quali, anteriormente al 1° maggio 2004, si trovavano in libera pratica nella Comunità dei quindici o in un nuovo Stato membro e, alla data del 1° maggio 2004, risultano assoggettati al deposito temporaneo o ad uno dei regimi o procedure doganali di cui all'articolo 4, paragrafo 15, lettera b), e paragrafo 16, lettere da b) a g), del regolamento (CEE) n. 2913/92 nella Comunità allargata, o sono in viaggio previo espletamento delle formalità di esportazione nella Comunità allargata, sono sottoposti all'aliquota del dazio all'importazione erga omnes applicabile alla data dell'immissione in libera pratica.

Il primo comma non si applica ai prodotti esportati dalla Comunità dei quindici se l'importatore fornisce la prova che non sono state richieste restituzioni all'esportazione per i prodotti del paese esportatore. Su richiesta dell'importatore, l'esportatore procura che l'autorità competente apponga un visto sulla dichiarazione d'esportazione, a convalida del fatto che non sono state richieste restituzioni all'esportazione per i prodotti del paese esportatore.

3. I prodotti elencati all'articolo 4, paragrafo 5, provenienti da paesi terzi e assoggettati, al 1° maggio 2004, al regime di perfezionamento attivo di cui all'articolo 4, paragrafo 16, lettera d), del regolamento (CEE) n. 2913/92 o all'ammissione temporanea di cui all'articolo 4, paragrafo 16, lettera f), del medesimo regolamento in un nuovo Stato membro, i quali sono immessi in libera pratica il 1° maggio 2004 o posteriormente a tale data, sono sottoposti al dazio all'importazione applicabile ai prodotti provenienti da paesi terzi alla data dell'immissione in libera pratica.

### **Osservazioni importanti riguardo all'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento n. 1972/2003**

- Si raccomanda agli operatori di valutare attentamente se le merci elencate all'articolo 4, paragrafo 5 del regolamento 1972/2003, che si trovavano in libera pratica nell'UE dei quindici o nei nuovi Stati membri anteriormente alla data di adesione, siano assoggettate a un regime sospensivo alla data 1° maggio 2004. Se tali prodotti vengono immessi sul mercato, si applica l'aliquota del dazio del paese terzo (aliquota del dazio all'importazione *erga omnes*) anche se le merci sono state sottoposte ai dazi all'importazione anteriormente alla data di adesione o se le merci sono originarie dell'UE dei quindici o di uno dei nuovi Stati membri. Tale considerazione riguarda in particolare gli scambi dai nuovi Stati membri ai vecchi Stati membri e tra i nuovi Stati membri. Le merci esportate senza restituzioni all'esportazione dall'UE dei quindici in uno dei nuovi Stati membri non sono soggette ai dazi all'importazione (cfr. articolo 3, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento 1972/2003).
- L'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento 1972/2003 riguarda altresì le merci in reintroduzione.

Esempio: alcune merci (CN code 0201 30 00) provenienti dall'Estonia hanno lasciato il territorio doganale prima della data di adesione e si trovano "in alto mare" alla data del 1° maggio 2004. Il 3 maggio 2004, le merci vengono dichiarate per l'immissione in libera pratica, in qualità di merci in reintroduzione in Belgio o in Estonia. Le merci provenienti dall'Estonia sono soggette all'aliquota del dazio del paese terzo anche se alle autorità doganali viene presentato un documento T2L o EUR 1.

- Le merci sono assoggettate all'aliquota del dazio del paese terzo (aliquota del dazio all'importazione *erga omnes*) alla data della loro immissione in libera pratica, in conformità dell'articolo 3, paragrafo 2, primo comma del regolamento 1972/2003. La dicitura "immissione in libera pratica" si applica a tutti i casi in cui sorge un'obbligazione doganale, ai sensi degli articoli da 201 a 204 del CD. Inoltre nella dicitura "aliquota del dazio all'importazione *erga omnes*" non sono compresi i dazi antidumping, i dazi aggiuntivi o i dazi compensativi.

### **Osservazione riguardo all'articolo 3, paragrafo 3 del regolamento n. 1972/2003**

La dicitura "dazio all'importazione applicabile alla data di immissione in libera pratica" non comprende i dazi antidumping, i dazi aggiuntivi o i dazi compensativi.

## Allegato 2

### Misure transitorie specifiche inerenti al settore dello zucchero

tratto dal

**regolamento (CE) n. 60/2004 della Commissione, del 14 gennaio 2004, recante misure transitorie nel settore dello zucchero in seguito all'adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia (GU L 9 del 15.1.2004, pag. 10 / cfr. [http://europa.eu.int/eur-lex/en/archive/2004/l\\_00920040115en.html](http://europa.eu.int/eur-lex/en/archive/2004/l_00920040115en.html) )**

*Articolo 5*

#### **Regime sospensivo**

1. In deroga al capitolo 5 dell'allegato IV dell'Atto di adesione e agli articoli 20 e 214 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio (1), i prodotti di cui ai codici NC 1701, 1702, 1704, 1904, 1905, 2006, 2007, 2009, 2101 12 92, 2101 20 92, 2105 e 2202, eccetto quelli elencati all'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1972/2003 della Commissione, sono soggetti al dazio all'importazione erga omnes, compresi eventuali dazi aggiuntivi applicabili il giorno dell'immissione in libera pratica, a condizione che:

(a) siano stati, anteriormente al 1° maggio 2004, in libera pratica nella Comunità nella sua composizione al 30 aprile 2004 o in un nuovo Stato membro e

(b) il 1° maggio 2004 si trovino:

(i) in deposito temporaneo;

(ii) sottoposti nella Comunità alla destinazione doganale di cui all'articolo 4, paragrafo 15, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2913/92 o ad uno dei regimi doganali di cui all'articolo 4, paragrafo 16, lettere da b) a g), del medesimo regolamento, oppure

(iii) in viaggio, previo espletamento delle formalità di esportazione nel territorio della Comunità allargata.

Il primo comma non si applica ai prodotti, ad eccezione dello zucchero C di barbabietola raffinato, dello sciroppo d'isoglucosio C e dello sciroppo d'inulina C di cui ai codici NC 1701 99 10, 1701 99 90, 1702 30 10, 1702 40 10, 1702 60 10, 1702 90 30, 1702 60 80 e 1702 90 80, esportati dalla Comunità dei quindici, se l'importatore dimostra che non è stata chiesta alcuna restituzione all'esportazione per quei prodotti nel paese esportatore. Su richiesta dell'importatore, l'esportatore procura che l'autorità competente certifichi sulla dichiarazione di esportazione che non è stata chiesta alcuna restituzione all'esportazione per i prodotti in questione nel paese esportatore.

2. In deroga all'allegato IV, capitolo 5, dell'atto di adesione e agli articoli 20 e 214 del regolamento (CEE) n. 2913/92, i prodotti di cui ai codici NC 1701, 1702, 1704, 1904, 1905, 2006, 2007, 2009, 2101 12 92, 2101 20 92, 2105 e 2202, eccetto quelli elencati

all'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1972/2003, provenienti da paesi terzi, sono soggetti all'aliquota del dazio all'importazione *erga omnes*, compresi eventuali dazi aggiuntivi applicabili il giorno dell'immissione in libera pratica, a condizione che:

(a) il 1° maggio 2004 siano sottoposti al regime di perfezionamento attivo di cui all'articolo 4, paragrafo 16, lettera d) o al regime di ammissione temporanea di cui all'articolo 4, paragrafo 16, lettera f), del regolamento (CEE) n. 2913/92;

(b) siano immessi in libera pratica il 1° maggio 2004 o posteriormente a questa data.

#### **Osservazioni importanti riguardo all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento n. 60/2004:**

- Si raccomanda agli operatori di valutare attentamente se le merci elencate all'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento n. 60/2004, che si trovavano in libera pratica nell'UE dei quindici o nei nuovi Stati membri anteriormente alla data di adesione, siano assoggettate a un regime sospensivo alla data 1° maggio 2004. Se tali prodotti vengono immessi sul mercato, si applica l'aliquota del dazio del paese terzo (aliquota del dazio all'importazione *erga omnes*) anche se le merci sono state sottoposte ai dazi all'importazione anteriormente alla data di adesione o se le merci sono originarie dell'UE dei quindici o di uno dei nuovi Stati membri. Tale considerazione riguarda in particolare gli scambi dai nuovi Stati membri ai vecchi Stati membri e tra i nuovi Stati membri. Le merci diverse dallo zucchero C di barbabietola raffinato, dallo sciroppo d'isoglucosio C e dallo sciroppo d'inulina C esportate senza restituzioni all'esportazione dall'UE dei quindici in uno dei nuovi Stati membri non sono soggette ai dazi all'importazione (cfr. articolo 5, paragrafo 1, secondo comma del regolamento 60/2004).
- Le merci in reintroduzione sono contemplate anche dall'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento 60/2004.

Esempio: alcune merci (codice NC 0201 30 00) provenienti dall'Estonia hanno lasciato il territorio doganale prima della data di adesione e si trovano "in alto mare" alla data del 1° maggio 2004. Il 3 maggio 2004, le merci vengono dichiarate per l'immissione in libera pratica, in qualità di merci in reintroduzione, in Belgio o in Estonia. Le merci provenienti dall'Estonia sono soggette all'aliquota del dazio del paese terzo anche se alle autorità doganali viene presentato un documento T2L o EUR 1.


- Le merci sono assoggettate all'aliquota del dazio del paese terzo (aliquota del dazio all'importazione *erga omnes*) alla data della loro immissione in libera pratica, in conformità dell'articolo 5, paragrafo 1, primo comma del regolamento 60/2004. La dicitura "immissione in libera pratica" si applica a tutti i casi in cui sorge un'obbligazione doganale, ai sensi degli articoli da 201 a 204 del CD. Inoltre, nella dicitura "dazio all'importazione, compresi eventuali dazi aggiuntivi applicabili il giorno dell'immissione in libera pratica" non sono compresi i dazi antidumping, i dazi aggiuntivi – a parte i dazi aggiuntivi sui prodotti a base di zucchero – o i dazi compensativi.

**Osservazione riguardo all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento n. 60/2004:**

Nella dicitura “dazio all'importazione, compresi eventuali dazi aggiuntivi applicabili il giorno dell'immissione in libera pratica” non sono compresi i dazi antidumping, i dazi aggiuntivi – a parte i dazi aggiuntivi sui prodotti a base di zucchero – o i dazi compensativi.

## Allegato 3

### Misure transitorie riguardanti l'IVA applicabili nel contesto dell'adesione all'UE dei 10 paesi candidati



COMMISSIONE EUROPEA  
DIREZIONE GENERALE  
FISCALITÀ E UNIONE DOGANALE  
POLITICA FISCALE  
IVA e altre imposte sulla cifra d'affari

Bruxelles, 14 ottobre 2003

#### NOTA INFORMATIVA

**Oggetto: Misure transitorie riguardanti l'IVA applicabili nel contesto dell'adesione all'UE dei 10 paesi candidati**

1. **L'articolo 28 septdecies** della sesta direttiva IVA (direttiva 77/388/CEE del 17 maggio 1977), modificato dall'allegato II dell'Atto di adesione [punto 9, paragrafo 3, lettera d)] descrive le misure transitorie riguardanti l'IVA applicabili nel contesto dell'adesione all'UE dei 10 paesi candidati alla data del 1° maggio 2004.
2. Il presente **articolo riguarda le seguenti merci:**
  - (a) merci che sono entrate nella Comunità o in uno dei nuovi Stati membri prima dell'adesione e che, in quel periodo, erano assoggettate all'ammissione temporanea con esenzione totale dai dazi all'importazione o a uno dei regimi sospensivi citati dall'articolo 16 della sesta direttiva IVA (o procedure analoghe nei nuovi Stati) **O**
  - (b) merci comunitarie vincolate, prima della data di adesione, al regime del transito comunitario o ad un altro regime di transito doganale.
  - **E** merci che non hanno abbandonato tale regime in data 1° maggio 2004.

**La prima conclusione è che le vecchie norme continuano ad applicarsi finché le merci non abbandonano tali regimi dopo il 1° maggio 2004.**

3. In linea di principio, una volta che cesseranno di essere vincolate a questo regime speciale, le merci saranno **soggette all'importazione** e l'IVA dovrà essere versata nel paese in cui si trovano le merci quando cessano di essere vincolate a tali regimi [articolo 28 septdecies, par. 4].

**La seconda conclusione è che le presenti merci, in linea di principio, saranno soggette all'IVA all'importazione quando cesseranno di essere vincolate a questi regimi, dopo il 1° maggio 2004.**

4. Tuttavia, non vi sarà **nessun fatto generatore** (nessuna IVA all'importazione) quando si verificano le seguenti condizioni:
- le merci sono esportate al di fuori della Comunità allargata oppure
  - le merci (diverse dai mezzi di trasporto) vengono riesportate nel paese dal quale sono state esportate alla persona che le ha esportate oppure
  - le merci sono mezzi di trasporto e sono state acquistate o importate anteriormente al 1° maggio 2004, nel quadro delle condizioni generali sulla tassazione, applicabili nel paese interessato e purché le merci non siano state dichiarate esenti da IVA in virtù dell'esportazione o non siano state rimborsate.
5. **L'IVA non sarà nemmeno dovuta** quando la data della prima messa in servizio del mezzo di trasporto è anteriore al 1° maggio 1996) (cfr. articolo 28 septdecies, paragrafo 7, modificato dall'Atto di adesione).

**La terza conclusione è che in taluni casi e in presenza di alcune condizioni (cfr. punti 4 e 5 sopramenzionati) tali merci NON saranno soggette a IVA quando cesseranno di essere vincolate a questi regimi, dopo il 1° maggio 2004.**

## **Allegato 4**

### **Misure doganali transitorie dell'Atto di adesione - Collegamento con le procedure relative alle accise**



**COMMISSIONE EUROPEA**

DIREZIONE GENERALE  
FISCALITÀ E UNIONE DOGANALE  
POLITICA FISCALE

**Accise e fiscalità in materia di trasporti, ambiente ed energia**

Bruxelles, 9 ottobre 2003

**CED nr 447**

**TAXUD/2737/2003**

*POETRY: TAXUD/2003/01657/00/00/TRA*

**DOCUMENTO DI LAVORO**

**DOCUMENTO INTERNO**

### **COMITATO DELLE ACCISE**

**Informazione agli Stati membri**

**Allargamento dell'UE – 1° maggio 2004  
Misure doganali transitorie dell'Atto di adesione  
Collegamento con le procedure relative alle accise**

**Riunione del 12, 13 e 14 novembre 2003**

## 1. INTRODUZIONE

In allegato al presente documento di lavoro, le delegazioni troveranno un documento di lavoro redatto dalla direzione Politica doganale della DG TAXUD e relativo alle misure doganali transitorie dell'Atto di adesione, che si applicheranno in occasione dell'allargamento dell'UE, il 1° maggio 2004. Il presente documento di lavoro è stato discusso alla riunione del comitato del Codice doganale svoltasi il 18 settembre 2003.

## 2. COLLEGAMENTO CON LE PROCEDURE RELATIVE ALLE ACCISE

Le misure doganali transitorie descritte nell'allegato del presente documento indicano, nel capitolo III, i principi essenziali da applicare nel settore doganale. In particolare, si afferma che "per facilitare gli scambi internazionali, alcune operazioni che sono iniziate prima dell'adesione e che vengono terminate successivamente dovrebbero ancora poter essere completate secondo le vecchie regole". Nel capitolo XI, punto 2, si osserva inoltre che "anche se non espressamente affermato nell'Atto di adesione, i regimi doganali avviati prima dell'adesione devono essere appurati, indipendentemente dalla circostanza che tali procedure siano state adottate nei confronti di un paese terzo o tra uno Stato membro attuale e un nuovo Stato membro o tra due nuovi Stati membri". Lo stesso principio si applica naturalmente alla circolazione di prodotti soggetti ad accisa durante la fase di transizione.

Pertanto, i prodotti che hanno **iniziato a circolare e che sono entrati nell'ufficio doganale di uscita dalla Comunità anteriormente al 1° maggio 2004** e sottoposti a un regime doganale comunitario, come stabilito dall'articolo 5 della direttiva 92/12/CEE<sup>4</sup>, alla data di adesione, continueranno ad essere vincolati a tale regime fino all'appuramento nella Comunità allargata. L'accisa verrà sospesa per tutto il tempo, in virtù del regime doganale. Una volta che i prodotti sono stati sdoganati nello Stato membro di immissione in libera pratica, e ipotizzando che i prodotti debbano essere consegnati in regime di sospensione dei diritti di accisa a un magazzino fiscale, si applicheranno le procedure per la circolazione dei prodotti soggetti ad accisa in regime di sospensione dei diritti d'accisa.

**Prodotti spediti da uno Stato membro per essere esportati in un nuovo Stato membro attraverso il territorio di un altro Stato membro** ma non entrati nell'ufficio doganale di uscita anteriormente al 1° maggio 2004. Prima dell'adesione, sarà stata presentata una dichiarazione di esportazione (SAD) all'ufficio di esportazione, unitamente a un documento amministrativo di accompagnamento (AAD) dei prodotti soggetti ad accisa all'ufficio doganale di uscita dal territorio dell'Unione europea. Tuttavia, le indicazioni inserite nelle caselle 7 e 7a dell'AAD dovranno essere modificate in modo da mostrare l'indirizzo del destinatario e del luogo di consegna nel nuovo Stato membro. Dovranno essere osservate le procedure riconosciute in materia di modifica di destinatario, luogo di consegna e dicitura della casella B dell'AAD.

---

<sup>4</sup> Relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa (25 febbraio 1992).